



COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMUNALE INERENTE LA CONCESSIONE IN USO DEL PARCO FESTE – VIA DUCA D’AOSTA

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 29.05.2008

Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 25.06.2015

Regolamento inerente la concessione in uso del Parco Feste **- Via Duca D'Aosta -**

Art. 1

Il Parco Feste può essere concesso in uso a tutti coloro che ne facciano regolare richiesta per svolgervi manifestazioni popolari che abbiano carattere sociale, culturale e ricreativo o comunque per iniziative pubbliche o iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale.

Art.2

La richiesta di utilizzo del parco feste, compilata sull'apposito stampato fornito dall'Ufficio Attività Produttive, dovrà pervenire al protocollo del Comune almeno 15 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa.

Essa dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente organizzatore o dal richiedente e dovrà indicare: il genere di manifestazione che si intende organizzare, la durata, l'utilizzo o meno della struttura completa, eventuali intrattenimenti musicali e la richiesta di ulteriori attrezzature rispetto a quelle date in dotazione presso la struttura stessa.

Il richiedente, in contraddittorio con il personale comunale incaricato, provvederà a redigere il verbale di presa in consegna della struttura e delle attrezzature.

Art.3

All'interno del parco è vietato l'ingresso di veicoli a motore con eccezione per le operazioni di carico e scarico di materiali inerenti l'organizzazione di manifestazioni e manutenzioni ordinarie del Parco medesimo il cui ingresso è concesso dal cancello posteriore laterale (sud-est).

Detti veicoli dovranno comunque sostare nell'area appositamente delimitata e in ogni caso non sull'area verde.

L'area verde potrà essere utilizzata solo previa specifica autorizzazione.

Art. 3 bis

L'accesso all'area parco feste ubicato a sud-est, quello che si affaccia su via Caduti del Lager, è l'ingresso principale.

L'accesso all'area parco feste ubicato sul lato ovest, quello che si affaccia su via Duca d'Aosta, è uscita d'emergenza. Agli organizzatori delle feste è demandato il controllo sul corretto uso dell'accesso di via Duca d'Aosta.

Art.4

Le strutture esistenti all'interno del parco sono già predisposte per il buon funzionamento dell'area in occasione delle manifestazioni.

L'installazione di altri eventuali manufatti e/o impianti di supporto deve essere concordata con il Comune, in qualità di gestore dell'area, che può non accordarne l'autorizzazione.

E' vietato utilizzare impianti, attrezzature e beni che, pur presenti, non sono stati richiesti e per i quali non è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo.

Art.5

L'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da danni che a qualsiasi titolo si verificano nel corso della manifestazione.

I soggetti organizzatori autorizzati all'utilizzo della struttura sono responsabili del loro uso.

Art.6

Al termine della manifestazione, i soggetti organizzatori debbono liberare l'area del parco dalle proprie attrezzature entro due giorni.

Entro tale termine debbono provvedere al riordino delle attrezzature utilizzate e di tutta l'area del Parco. In caso di inosservanza il Comune, quale ente gestore provvederà ad addebitare al soggetto inadempiente le spese di ripristino, trattenendo la relativa cauzione qualora sufficiente o addebitando l'ulteriore importo, qualora superiore alla cauzione versata.

Art.7

I soggetti organizzatori dovranno provvedere a propria cura all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti normative per lo svolgimento delle manifestazioni, richiedendo le relative autorizzazioni/concessioni agli uffici competenti.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza dei disposti legislativi da parte dei soggetti terzi utilizzatori dell'area.

Art.8

Sono sempre a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione degli impianti, delle strutture, delle attrezzature e dell'area Parco. A tal fine il Comune metterà a disposizione idoneo personale autorizzato ad effettuare gli interventi e comunicherà ai soggetti organizzatori le modalità di reperibilità del medesimo per eventuali urgenze.

Art.9

Durante l'uso del Parco è vietata la vendita di prodotti merceologici in prossimità dello stesso.

All'interno del Parco può essere effettuata la vendita di prodotti assoggettati a regolare autorizzazione prevista dalla legislazione afferente la materia.

Art.10

Gli intrattenimenti musicali e danzanti non potranno protrarsi oltre:

- le ore 24 nelle giornate di venerdì, sabato e nelle giornate precedenti le festività infrasettimanali;
- le ore 23;30 nelle giornate infrasettimanali e domenicali.

La somministrazione di alimenti e bevande non potrà protrarsi in alcun caso oltre le ore 1.00.

Dovrà essere obbligatoriamente prevista una giornata settimanale di riposo.

Al termine degli intrattenimenti musicali e danzanti i soggetti organizzatori si assumono la responsabilità di far rispettare la quiete entro i limiti sonori ammessi.

Art.11

Per l'utilizzo del Parco e delle strutture, i soggetti interessati dovranno corrispondere le tariffe approvate con delibera della Giunta Comunale. Le stesse resteranno valide fino all'adozione di un successivo provvedimento di aggiornamento da parte della Giunta.

La concessione dell'area è subordinata alla presentazione di una cauzione (fideiussione bancaria, assicurativa, libretto al portatore, assegno circolare o contanti) per ciascun giorno di utilizzo della stessa.

Al termine della manifestazione le parti, in contraddittorio provvederanno alla redazione del verbale di riconsegna e, nel caso in cui tutto sia corrispondente al verbale di presa in consegna (verifica dell'integrità della struttura e delle attrezzature), l'Ufficio incaricato provvederà alla restituzione della cauzione entro 15 giorni.

Le tariffe sono corrisposte in relazione all'utilizzo o meno delle strutture sottoelencate:

- A- Struttura completa;
- B- Struttura senza cucina.

Le spese inerenti il consumo delle utenze, energia elettrica (fino al limite massimo della potenza attualmente disponibile), acqua , metano, sono ricomprese nelle tariffe per l'utilizzo della struttura.

Art. 12

Le richieste di attività per una durata non superiore alle tre settimane saranno autorizzate con il criterio cronologico di presentazione della domanda.

Domande di ulteriori giornate verranno accolte garantendo prioritariamente l'accesso ad altri che ne abbiano eventualmente fatto richiesta.

L'Amministrazione Comunale può riservarsi il diritto di negare l'autorizzazione qualora il richiedente non fornisca adeguate garanzie circa il corretto uso della struttura da parte degli utilizzatori, ovvero nel caso in cui l'area o i beni richiesti non siano disponibili.

Art. 13

L'Amministrazione Comunale provvederà a costanti controlli circa:

- il corretto svolgimento delle manifestazioni, anche nel rispetto della quiete pubblica;
- il rispetto dei limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia di inquinamento acustico e come precisati nella relazione d'impatto acustico presso il Parco Feste redatta da Center Data Srl, di cui copia sarà consegnata a ciascuno utilizzatore del Parco;
- la scrupolosa osservanza degli orari di cui all'art. 10;
- l'utilizzo dell'area destinata a parcheggi nelle immediate vicinanze della struttura, onde evitare disturbo alla popolazione residente e garantendo costantemente una corretta viabilità.

Art. 14

Fatto salvo il disposto e le sanzioni previste da norme speciali, le infrazioni delle disposizioni del presente Regolamento comportano, oltre all'eventuale cessazione dell'attività vietata e/o il ripristino dei luoghi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria secondo quanto di seguito indicato in tabella.

Articolo violato	minimo editale	massimo editale	Pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81
Art. 1	-	-	
Art. 2	-	-	
Art. 3	€ 25,00	€150,00	€ 50,00
Art. 3 bis c. 2°	€ 25,00	€150,00	€ 50,00
Art. 4	€50,00	€ 300,00	€ 100,00
Art. 5	-	-	
Art. 6	-	-	

Art. 7	-	-	
Art. 8	-	-	
Art. 9	€50,00	€ 300,00	€ 100,00
Art. 10 c. 1°	-	-	€ 250,00
Art. 10 c. 2°	-	-	€ 250,00
Art. 10 c. 4°	-	-	€ 250,00
Art. 11	-	-	
Art. 12	-	-	
Art. 13	-	-	

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.